

Bergamo, 15 aprile 2014

Circolare n. 4-Tel/2014

AI SIGNORI CLIENTI

Loro indirizzo

Circolare Telematica Mensile dello Studio

Si trasmette di seguito la Circolare Telematica Mensile n. 4 del 2014 riportante, oltre allo scadenzario dei principali adempimenti mensili, anche alcuni approfondimenti su temi ritenuti di interesse generale.

INDICE

1) SCADENZARIO SINTETICO		
<i>Le principali scadenze 16 aprile 2014 – 15 maggio 2014</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
2) NOTIZIE FLASH		
<i>Alcune novità di interesse generale</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
3) APPROFONDIMENTI		
<i>Presentazione modello TR per utilizzo del credito Iva trimestrale</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Comunicazione dei beni ai soci / comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Novità per il 2014 nel calcolo dei contributi Enasarco per agenti e rappresentanti di commercio</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Novità in tema di APE</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>

1) SCADENZARIO SINTETICO

Di seguito si evidenziano i principali adempimenti dal 16 aprile 2014 al 15 maggio 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**16
aprile**

Versamento delle ritenute alla fonte

Termine, per i sostituti d'imposta, per provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Termine per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamenti Iva mensili

Termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Dichiarazioni d'intento

Termine, per i contribuenti Iva mensili, per l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di marzo. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

<p>16 aprile</p>	<p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Termine, per i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2013 risultante dalla dichiarazione annuale e hanno scelto il pagamento rateale, per versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099 e maggiorando l'importo con gli interessi nella misura dell'0,33% mensile.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Accise - Versamento imposta Termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 marzo.</p>
<p>22 aprile</p>	<p>Spesometro Termine di invio, per i soggetti passivi che non liquidano l'Iva mensilmente, della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>28 aprile</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Termine, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente ovvero nel primo trimestre 2014.</p>
<p>30 aprile</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p>Comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi Termine per l'invio telematico (modello polivalente), degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi, nel mese di marzo. Si ricorda che la comunicazione si riferisce agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o <i>reverse charge</i>.</p> <p>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2013 (Modello TR).</p>

<p>30 aprile</p>	<p>Beni ai soci e finanziamenti (scadenza che sarà probabilmente prorogata) Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione beni ai soci e finanziamenti ricevuti dai soci con riferimento alle operazioni compiute nel corso del 2013.</p> <p>Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2014.</p> <p>Comunicazione <i>black list</i> – mensile e trimestrale Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi, sia per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile che trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente ovvero nel primo trimestre 2014.</p>
<p>7 maggio</p>	<p>5 per mille - Enti del volontariato e Associazioni sportive dilettantistiche Termine per l'iscrizione telematica degli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
<p>15 maggio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.</p> <p>Fatturazione differita Termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Termine, per le associazioni sportive dilettantistiche, per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

2) NOTIZIE FLASH

Alcune novità di interesse generale

TAGLIO CREDITI IMPOSTA

Ridotti alcuni crediti di imposta

Sono stati ufficializzati i primi tagli che verranno messi in atto in ossequio a quanto previsto con la Legge di stabilità. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le seguenti agevolazioni sono rideterminate in modo da ridurre del 15% l'importo agevolato:

- credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche;
- credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche e con energia geotermica;
- credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali;
- credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL;
- aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.

(D.P.C.M. del 20/02/2014, G.U. n.67 del 21/03/2014)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,25%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,25%, essendo la maggiorazione divenuta dell'8% anziché del 7% a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2010 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
1° semestre 2011	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2° semestre 2011	1,25%	1,25% + 7% = 8,25%
2012	1%	1% + 7% = 8%
1° semestre 2013	0,75%	0,75% + 8% = 8,75%
2° semestre 2013	0,50%	0,50% + 8% = 8,50%
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.51 del 03/03/2014)

CEDOLARE SECCA

Ridotta al 10% l'aliquota Irpef per i contratti a canone concordato

È stato pubblicato il decreto che ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva (c.d. cedolare secca) sui contratti di locazione di immobili abitativi. La riduzione riguarda i soli contratti a canone concordato in riferimento ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art.1 D.L. n.551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa. La nuova aliquota per i periodi di imposta dal 2014 al 2017 è del 10%, che sostituisce quella del 15% in vigore fino al periodo di imposta 2013. L'aliquota della cedolare secca sui contratti ordinari (21%) non ha subito alcuna modifica.

(D.L. n.47 del 28 marzo 2014, G.U. n.73 del 28/03/2014)

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Fatturazione elettronica - Emissione nei confronti della P.A. - Obbligo dal 6.6.2014

La circ. 31.3.2014 n. 1, diramata dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione pubblica, fornisce le prime indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 co. 209-214 della L. 244/2007, come modificato dall'art. 10 co. 13-duodecies del DL 201/2011).

Si ricorda che il DM 3.4.2013 n. 55, di attuazione dell'obbligo, ha individuato, quale data di decorrenza, il 6.6.2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, nonché il 6.6.2015, per tutte le altre amministrazioni centrali. Tra le indicazioni operative, con particolare riguardo al divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica, la circ. 1/2014 precisa che è individuato un periodo di transizione di tre mesi, decorrenti per i Ministeri e soggetti assimilati dal 6.6.2014, durante i quali possono essere accettate e pagate fatture emesse prima di tale data in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dallo stesso 6.6.2014, non possono più emettere fattura in forma cartacea. Ove allo scadere del termine del 6.9.2014 una Pubblica Amministrazione coinvolta stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 6.6.2014, l'Amministrazione dovrà senz'altro portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.

(Circolare Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1)

3) APPROFONDIMENTI

PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Con **Provvedimento direttoriale del 26 marzo 2014** l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni. Le novità, non di particolare rilievo, riguardano:

- nella modulistica, la grafica del riquadro dei dati del contribuente
- nelle istruzioni, la notizia dell'innalzamento a 700 mila euro (in precedenza era 516.456,90 euro) del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili in F24 o rimborsabili in ciascun anno solare ai soggetti intestatari del conto fiscale tramite la procedura semplificata.

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Si ricorda che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino a € 5.000; per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30/04/2014 II trimestre ➔ entro 31/07/2014 III trimestre ➔ entro 31/10/2014
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: <ul style="list-style-type: none">• per <u>crediti non superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione); IMPORTANTE• per <u>crediti Iva superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.

<p>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</p>	<p>La soglia di € 5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari a € 8.000 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per € 30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 agosto per compensare quest'ultimo credito).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti € 5.000 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
<p>Visto di conformità</p>	<p>Il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.</p>
<p>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> d.P.R. n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; • acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-<i>bis</i>) d.P.R. n.633/72.

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI / COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

Comunicazione dei beni utilizzati dai soci

La comunicazione dei beni utilizzati da soci – da presentare entro il 30 aprile 2014 (anche se sembra ormai certa la proroga della scadenza a fine settembre / ottobre) per gli utilizzi relativi al periodo d'imposta 2013 – deve essere effettuata:

- per i beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- per i beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- per i beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo;
- i dati relativi al bene (es: codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile);
- il valore normale di utilizzo;
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

- hanno un valore non superiore ad € 3.000, al netto dell'Iva;
- sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude, pertanto, che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza.

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (*ex art.67 Tuir*) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono poi individuate delle esclusioni oggettive:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i *taxi*).

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni

Entro la medesima scadenza del 30 aprile 2014 (anche se sembra ormai certa la proroga della scadenza a fine settembre / ottobre) deve essere inviata la comunicazione all'Amministrazione finanziaria relativa ad eventuali:

- finanziamenti (non rileva se fruttiferi o meno) e/o
- capitalizzazioni (sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, ecc.)

che soci o familiari hanno effettuato nel corso del 2013 in società o a favore di ditte individuali.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di € 3.600: detto limite è riferito al singolo socio e non alla società.

Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest'ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l'esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.

Particolare la situazione delle società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'art.2514 cod.civ. (cooperative a mutualità prevalente): quando queste ricevono finanziamenti dai propri soci non sono tenute a comunicare i dati sull'accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all'Anagrafe tributaria tramite il modello 770).

NOVITÀ PER IL 2014 NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). Per il periodo di imposta 2014 è stata incrementata l'aliquota contributiva dal 13,75% al 14,20% per gli agenti che svolgono l'attività in forma individuale o di società di persone. Il versamento all'Enasarco dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di una apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica: a tal fine, la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici (www.ensarco.it).

Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

Aliquota	<p>Il contributo per l'anno 2014 da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 14,20%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate (per competenza).</p>										
Obbligo contributivo	<p>La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 7,10%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.</p>										
Scadenze di pagamento	<p>I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il versamento dei contributi deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Trimestre di riferimento</th> <th style="background-color: #cccccc;">Scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I° (1 gennaio 2014 - 31 marzo 2014)</td> <td>20 maggio 2014</td> </tr> <tr> <td>II° (1 aprile 2014 - 30 giugno 2014)</td> <td>20 agosto 2014</td> </tr> <tr> <td>III° (1 luglio 2014 - 30 settembre 2014)</td> <td>20 novembre 2014</td> </tr> <tr> <td>IV° (1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014)</td> <td>20 febbraio 2015</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre di riferimento	Scadenza	I° (1 gennaio 2014 - 31 marzo 2014)	20 maggio 2014	II° (1 aprile 2014 - 30 giugno 2014)	20 agosto 2014	III° (1 luglio 2014 - 30 settembre 2014)	20 novembre 2014	IV° (1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014)	20 febbraio 2015
Trimestre di riferimento	Scadenza										
I° (1 gennaio 2014 - 31 marzo 2014)	20 maggio 2014										
II° (1 aprile 2014 - 30 giugno 2014)	20 agosto 2014										
III° (1 luglio 2014 - 30 settembre 2014)	20 novembre 2014										
IV° (1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014)	20 febbraio 2015										
Massimali provvigionali	<p>Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia plurimandatario o monomandatario. Per l'anno 2014 il limite del massimale provvigionale annuo è di € 23.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed € 35.000 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale annuo non è frazionabile. Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.</p>										
Minimali contributivi	<p>Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, con i seguenti principi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; • in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. <p>L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo del minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante. Per l'anno 2014 l'importo del minimale annuo è pari ad € 834 per gli agenti monomandatari e ad € 417 per gli agenti plurimandatari.</p>										

Agenti che operano sotto forma di società di capitali	Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi non prevede ammontari di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per ditte individuali o società di persone.	
	Provvigioni annue	Aliquota del contributo
	Fino ad € 13.000.000,00	3,20% (2,60% a carico del preponente e 0,60% a carico dell'agente)
	Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,60% (1,30% a carico del preponente e 0,30% a carico dell'agente)
	Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,80% (0,65% a carico del preponente e 0,15% a carico dell'agente)
Oltre € 26.000.000,00	0,30% (0,20% a carico del preponente e 0,10% a carico dell'agente)	

NOVITÀ IN TEMA DI APE

Il decreto c.d. "Destinazione Italia", D.L. n.145/13, ha fatto chiarezza in tema di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Innanzitutto bisogna ricordare che la norma prevedeva, in caso di vendita o trasferimento di immobili a titolo gratuito ovvero di nuova locazione (e non nel caso di rinnovi) di edifici e/o singole unità immobiliari:

- l'obbligo, in capo al proprietario dell'immobile, di produrre l'APE;
- l'inserimento in atto di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o conduttore davano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'APE con riferimento alla prestazione energetica dell'edificio;
- l'allegazione all'atto dell'APE a pena di nullità.

Il Legislatore è intervenuto sulla norma e con apposita modifica all'art.6 D.Lgs. n.192/05, ha stabilito che a far data dal 24.12.2013:

- è eliminato l'obbligo di allegare l'APE relativamente:
 - agli "atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito";
 - ai contratti di locazione di singole unità immobiliari;
- e che la mancata allegazione dell'APE all'atto non comporta più la nullità di esso ma la sola applicazione di una sanzione pecuniaria.

Tale sanzione è determinata:

- da € 3.000 a € 18.000, in caso di mancata allegazione;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancata informazione o consegna dell'APE.

La sanzione sarà ridotta del 50% in caso di contratti di locazione di durata inferiore ai 3 anni.

Il pagamento della sanzione non esonera dall'obbligo di presentare l'APE o la dichiarazione nel termine di 45 giorni, inoltre il co.8 dell'art.1 D.L. n.145/13, prevede l'applicazione retroattiva della norma con la conseguenza che anche per gli atti formati prima del 24.12.13 sarà possibile scontare la sanzione pecuniaria, in luogo di quella, più grave, della nullità. Sarà necessario e sufficiente la richiesta di una delle parti, sempre che la nullità non sia ancora stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Con i migliori saluti.